

AGEVOLAZIONI

Cercasi decreto per l'agricoltura sociale

di **Luigi Scappini**

La natura aperta dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), nella parte relativa alle **attività connesse** che si affiancano a quelle **agricole ex se**, lascia spazio a **innesti** che si sono susseguiti nel tempo, a tal punto da **snaturare** quasi la **fisionomia** dell'imprenditore agricolo, tra i quali con soddisfazione un paio di anni orsono si è aggiunto quello relativo all'**agricoltura sociale** a mezzo della [L. 141/2015](#).

L'interesse e la soddisfazione con il quale è stata accolta questa possibilità per l'impresa agricola di svolgere attività dedite al **sociale** deriva dalla predisposizione stessa del mondo agricolo per il sociale.

Si pensi agli **usi civici**, attualmente quasi in disuso ma che in passato rappresentavano uno strumento ampiamente utilizzato, disciplinati dalla [L. 1766/1927](#) e consistenti, per l'appunto, nel diritto riconosciuto alla comunità, insediata in forma organizzata su di un determinato territorio, di sfruttare il fondo, i boschi e le acque.

Si pensi ancora all'ampio utilizzo che in passato si è fatto, sempre nel tessuto rurale, delle **comunioni tacite familiari** che si caratterizzano per la comunanza di tetto e di mensa.

Ecco che allora si comprende come il **sociale ben** si **innesta** in un **tessuto** in cui, alla luce anche della varietà di attività esercitabili, l'accoglienza è sempre stata un cardine portante del sistema, a tal punto, che se si allarga l'orizzonte e si ragiona in termini **comunitari**: ci si rende conto come la [L. 141/2015](#) non rappresenta che lo sbocco naturale di un sistema legislativo coerente con il dettato comunitario, infatti, ad esempio, il **CESE** (Comitato Economico e Sociale Europea), interpellato sul tema, ha avuto modo di individuare gli **obiettivi** dell'agricoltura sociale consistenti tra l'altro nel *"creare le condizioni, all'interno dell'azienda agricola, che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurare lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere"*.

È in tale contesto generale, sia di interesse al settore, sia di necessità di una legiferazione precisa che stabilisca cosa è cosa non è agricoltura sociale, che, dopo quasi un lustro di gestazione è stata accolta con entusiasmo la [L. 141/2015](#) rubricata **"Disposizioni in materia di agricoltura sociale"**, tuttavia, come spesso succede, alle parole non sono seguiti i fatti e quindi tale norma è ancora in attesa, ai sensi dell'**articolo 1**, comma 2, del **decreto Mipaaf** con cui devono essere individuati **requisiti minimi** e **modalità** inerenti le attività esercitabili per essere inquadrati come agricoltura sociale.

Il decreto si rende necessario anche per meglio inquadrare e delimitare la **poliedricità** dell'**impresa agricola** sociale che scaturisce dalla definizione offerta con l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale le attività, che possono essere svolte in forma individuale, collettiva, nonché ovviamente dalle cooperative sociali, sono:

- di **inserimento socio-lavorativo** di persone **disabili**, lavoratori **svantaggiati**, nonché **minori**, in età lavorativa, inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- **prestazioni e attività sociali** e di servizio per le comunità locali ai fini della **promozione** e realizzazione di **azioni** volte allo sviluppo di **abilità** e di **capacità**, di inclusione **sociale** e **lavorativa**, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni a supporto e in affiancamento a **terapie mediche, psicologiche e riabilitative**, a scopo terapeutico, esercitate **sfruttando animali** e la **coltivazione delle piante**;
- progetti finalizzati all'**educazione ambientale** e **alimentare**, alla salvaguardia delle **biodiversità** e alla **conoscenza del territorio**, utilizzando le **fattorie sociali** e quelle **didattiche**.

È di tutta evidenza come, in assenza di un decreto attuativo, l'ampiezza della previsione presta il fianco a un utilizzo distorto di quella che dovrebbe essere un'attività di eccellenza meritevole, come del resto giustamente previsto, di un trattamento fiscale di favore, in ragione della sua equiparazione alle attività connesse.

Ed è proprio su questo aspetto che il **decreto** dovrà individuare **eventuali limitazioni** nel considerare come connesse le suddette attività, alla luce della circostanza per cui, come noto, la connessione è strettamente legata a un concetto di prevalenza.

Infatti, l'imprenditore agricolo che volesse dotarsi di un'anima sociale, potrebbe farlo, da un lato, attraverso **attività connesse a indirizzo sociale**, da svolgersi **sotto** il cappello imperante della **prevalenza** e, dall'altro, introducendo **attività sociali, socio-sanitarie, educative** e di **supporto all'inserimento sociale**, da svolgersi **senza** doversi confrontare con il parametro della **prevalenza** atteso il mero rimando all'[articolo 2135 cod. civ.](#) e non al comma 3 del medesimo articolo.

È di tutta evidenza come sia ormai improcrastinabile l'emanazione di un decreto che nella realtà dei fatti avrebbe dovuto essere già pronto al momento dell'emanazione della norma guida emanata a seguito di una capillare indagine conoscitiva.

Seminario di specializzazione

LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO

Scopri le sedi in programmazione >